

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 08139/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2023, proposto da

Alfonso Troisi, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Uff Scolastico Reg Toscana Uff X Ambito Terr per la Provincia di Pisa, Istituto D'Arte Isa Franco Russoli Pisa, Liceo Scientifico F Buonarroti Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Dott. Stefano Versari, Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio X – Ambito

Territoriale della Provincia di Pisa, Dott.Ssa Lorenza Lorenzini, Liceo Statale Filippo Buonarroti di Pisa, Prof. Alessandro Salerni, Prof.Ssa Gaetana Zobel, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Francesco Delfino, Martina Pistolesi, Nicola Vincenti, Milo Viviani, Giada Di Rita, Cristina Pagliantini, Chiara Barbieri, Fabio Vallone, Annalisa Cini, Massimo Pietro Buccheri, Francesca Nardelli, Valentina Geri, Alessandro Marino, Francesca Grano, Alessandra Bonomini, Silvia Barani, Chiara Marconcini, Tiziana Liistro, Ambra Del Grosso, Stefania Aurino, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione***

- 1) del decreto n. 378 del 17/02/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, Ufficio X, Ambito Territoriale della Provincia di Pisa, riguardante l'esclusione dell'odierno ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 dalla seconda fascia delle GPS per le seguenti classi di concorso: A026, A028, A031, A050, A037, A040, A041, A027, ivi compreso ogni eventuale allegato se inteso in senso lesivo;
- 2) del decreto n. 1625 del 22/12/2022, avente ad oggetto "decreto di revoca in autotutela del provvedimento di individuazione e di risoluzione del relativo contratto di lavoro a tempo determinato del docente Troisi Alfonso nt 05/10/1969 a THUN (Svizzera)", a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Artistico Franco Russoli di Pisa e Cascina, con il quale il ricorrente è stato depennato dalla classe di concorso A027 per la Seconda Fascia delle GPS di Pisa e veniva altresì risolto il relativo contratto, nonché di ogni eventuale allegato;
- 3) ove occorra, del decreto prot. n. 8749 del 21/12/2022, riguardante la proposta di esclusione del ricorrente dalle Graduatorie provinciali per le supplenze, per la seconda fascia di Pisa, classe di concorso A027, oltre alle classi di concorso: A026, A028, A031, A050, A037, A040 e A041, a firma del Liceo Statale Filippo Buonarroti di Pisa, avente ad oggetto "Verifica dichiarazioni rese per l'inserimento

nelle graduatorie provinciali personale docente - aa.ss. 2022/23 e 2023/24 doc. TROISI ALFONSO nato in Svizzera (EE) il 05/10/1969 – Cod. Fisc. TRSLNS69R05Z133Q – Proposta di ESCLUSIONE”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;

4) del decreto prot. n. 8817 del 27/12/2022, avente ad oggetto “Rettifica dichiarazioni rese per l’inserimento nelle graduatorie provinciali personale docente - aa.ss. 2022/23 e 2023/24 doc. TROISI ALFONSO nato in Svizzera (EE) il 05/10/1969 – Cod. Fisc. TRSLNS69R05Z133Q”, a firma del Liceo Statale Filippo Buonarroti di Pisa, nella parte in cui è stato decurtato il punteggio per le classi di concorso A034, A047, A032, B012, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;

5) nonché, ove occorra, se inteso in senso lesivo ovvero come atto presupposto, ancorché non immediatamente escludente, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, Seconda Fascia, della provincia di Pisa, pubblicate con il gravato decreto n. 2589/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio X – Ambito Territoriale di Pisa;

6) per le medesime e predette ragioni, del decreto prot. n. 24984 del 30 giugno 2022 recante “Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di conferma dei titoli di servizio e/o di scioglimento della riserva”, a firma dell’USP di Pisa; nonché del decreto prot. n. 1911 del 24/06/2022 con cui è stata

7) di ogni altra graduatoria provinciale dell’ambito scolastico di Pisa, con validità per il biennio 2022-2024, per le classi e fasce di interesse del ricorrente e dei rispettivi decreti di approvazione; 8) di tutti i decreti di approvazione, modifica e rettifica delle ambite graduatorie, per il biennio 2022-2024, per le classi del ricorrente, pubblicati dall’Usp Pisa ed Usr Toscana o dagli istituti scolastici, se intesi in senso lesivo.

9) nonché ove occorra, se intesi in senso lesivo, dei decreti presupposti al decreto n. 378 del 17/02/2023, ossia:

10) del decreto prot. n. 2315/2022, a firma dell'USP di Pisa, con cui sono stati esclusi gli aspiranti privi del prescritto titolo di accesso e dei requisiti previsti dalla gravata O.M. 6 maggio 2022, n. 112, nonché coloro i quali non hanno sciolto positivamente la riserva apposta all'inserimento in prima fascia in osservanza al gravato avviso della Direzione Generale per il personale scolastico; 11) del decreto prot. n. 2316/2022, con il quale è stata approvata la pubblicazione delle gravate GPS per il biennio 2022-2024, per la provincia di Pisa, di prima e seconda fascia, da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa;

12) nonché del decreto n. 2478/2022, avente ad oggetto l'annullamento parziale in autotutela del gravato decreto prot. 2316/2022, e contestuale ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, anni scolastici 2022/23-24, per la provincia di Pisa, di prima e seconda fascia, a firma dell'USP di Pisa;

13) del Decreto prot. n. 2611/2022, avente ad oggetto la ripubblicazione parziale delle gravate graduatorie provinciali per le supplenze anni scolastici 2022-2023-2024 per la provincia di Pisa di prima e seconda fascia, a firma dell'Usp di Pisa;

14) dei Decreti n. 2477/2022 e n. 2588/2022 rispettivamente di esclusione e rettifica, modifica e reinserimento dei candidati dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e correlate Graduatorie di Istituto della Provincia di Pisa degli aspiranti non in possesso dei titoli di accesso relativi alla specifica c.d.c. e fascia e conseguenti rettifiche, se intesi in senso lesivo e tutti a firma dell'USP di Pisa;

15) nonché dei decreti prot. n. 2423/2022, n. 2429/2022, a firma dell'USP di Pisa ed aventi ad oggetto la rettifica, l'esclusione ed il reinserimento delle Gps e correlate graduatorie di istituto della provincia di Pisa degli aspiranti docenti;

16) nonché ove esistente e se ritenuto lesivo, di ogni altro atto, anche non conosciuto, se inteso nel senso di escludere il ricorrente dalle classi di concorso di proprio interesse;

17) nonché ove occorra in via gradata dei seguenti e successivi atti e provvedimenti:

18) dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", nonché di ogni eventuale pedissequo allegato comprese le tabelle di valutazione dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A010);

19) dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ed i conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ", a firma del Ministero dell'Istruzione p.t., nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle;

20) delle Note M.I. n. 1290 del 22-07-2020, n. 1550 del 04-09-2020, n. 162 del 02-02-2021, n. 1588 dell'11/09/2020, della Nota del Ministero dell'Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A." con riferimento l'a.s. 2022/2023;

21) di ogni altra nota se intesa in senso escludente per le classi di concorso di interesse; e di ogni eventuale altro atto escludente anche non conosciuto;

22) del Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 -Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22, a firma del Ministero dell'Istruzione, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se lesivi;

23) del decreto n. 51/2023 avente ad oggetto "Costituzione degli elenchi aggiuntivi", a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del 17/03/2023, ove inteso in senso lesivo, nonché della pedissequa nota di pubblicazione e dei pedissequi allegati e tabelle, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente;

- 24) nonché di ogni eventuale ed altra graduatoria nei limiti dell'interesse e per le classi e fasce del ricorrente e di ogni eventuale decreto di approvazione;
- 25) nonché ove occorra in via ulteriormente subordinata: del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento", a firma del Ministero dell'Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne la classe di concorso di interesse del ricorrente;
- 26) del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell'Istruzione, recante "Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica", ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell'interesse;
- 27) del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante "Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure", a firma del Ministero dell'Istruzione, comprese pedissegue note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, in particolare AD 8, nei limiti dell'interesse;
- 28) del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante "Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso" a firma del Ministro dell'Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse;
- 29) del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, a firma del Ministero dell'Istruzione, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ivi comprese le relative tabelle nei limiti dell'interesse;
- 30) nonché ove occorra del Dm n. 509/99 a firma del Ministero dell'Università e

della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”, nonché delle tabelle allegate, comprese quelle di equiparazione tra le classi di interesse;

31) nonché ove occorra del Dm n. 270/2004, a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e delle relative tabelle se lesive;

32) nonché se intesi come atti presupposti e connessi ove occorra: del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo;

33) del DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto “Regolamento supplenze docenti”, ivi compresi eventuali e pedissequi allegati e note;

34) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal gravato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

35) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie;

36) Nonché ove occorra delle proposte di esclusione formulate dalle Istituzioni scolastiche con i relativi decreti, acquisiti nel SIDI e conservati agli atti di

quest'Ufficio e/o le segnalazioni pervenute dagli interessati;

37) nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 201/2020 avente ad oggetto “ Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, a firma del Ministero dell'istruzione e del Merito, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le tabelle, tra cui in particolare la Tabella. D;

38) ove occorra del Decreto Dipartimentale n. 23/2022, a firma del Ministero dell'istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente ad oggetto “ Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, ivi compresi eventuali tabelle ed allegati;

39) ove occorra del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, ivi compresi eventuali tabelle ed allegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Uff X Ambito Terr per la Provincia di Pisa e di Istituto D'Arte Isa Franco Russoli Pisa e di Liceo Scientifico F Buonarroti Pisa;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;



Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità del gravame che ritiene debbano essere sottoposti al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a.;
- che un primo profilo riguarda il possibile difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la controversia appare rientrare nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001, anche tenuto conto dei precedenti di questa sezione (sentenze 8 maggio 2023, n. 7689; 31 marzo 2023, n. 5516; 24 febbraio 2023, n. 3188) e delle superiori corti (Cass., Sez. Un., n. 10583 del 19 aprile 2023, n. 22693 del 20 luglio 2022 e Cons. Stato, Sez. VII, sent. nn. 1461/2022);
- che ciò varrebbe in particolare con riguardo alla domanda di annullamento del decreto di esclusione dalle GPS (oltre che della proposta stessa), trattandosi di atti adottati dalla p.a. in qualità di datore di lavoro a fronte di diritti (quantomeno vantati) ad essere inseriti nelle predette graduatorie che, se sussistenti, discendono da precisi presupposti normativi, che escludono in casi del genere l'esercizio di potere pubblico, con conseguente giurisdizione ordinaria in materia;
- avuto riguardo all'impugnazione degli atti generali, che sono il presupposto dell'atto di esclusione gravato in via principale, appare sussistere un profilo di tardività che del pari si sottopone alle parti ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a.. L'inidoneità del titolo posseduto dal ricorrente ai fini dell'accesso all'insegnamento appare infatti derivare, in via diretta, da quanto disposto dalla Tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016, richiamata dall'ordinanza ministeriale n. 112/2022, con cui il Ministero ha disposto la formazione delle GPS per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- se è vero che l'impugnazione di tali atti ricade nell'ambito della giurisdizione

amministrativa, la stessa è tuttavia sottoposta ai termini decadenziali di cui all'art. 29 c.p.a. che non appaiono nel caso di specie essere stati rispettati. In tali casi il termine di impugnazione non può essere posticipato al momento in cui l'amministrazione ha adottato l'atto di esclusione, posto che la lesione all'interesse del ricorrente diviene attuale al momento dell'adozione delle ordinanze ministeriali di formazione delle graduatorie, ed essendo il successivo atto di esclusione vincolato e non conoscibile dal giudice amministrativo e dal rito che lo stesso deve celebrare (cfr. sent. n. 7689/2023, cit., che indica come il ricorrente, incorso in decadenza nell'impugnativa immediata dell'ordinanza ministeriale, avrebbe dovuto incardinare la controversia davanti al giudice ordinario, per accertare il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie, previa disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo e del regolamento ritenuti lesivi).

Ritenuto, pertanto, di dover concedere alle parti un termine pari a 15 (quindici) giorni per produrre memorie in merito ai profili sopra illustrati.

Ritenuto inoltre necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- 1) assegna alle parti un termine pari a 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, se più breve, per presentare memorie;
- 2) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;

Rinvia alla camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 per il prosieguo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ciro Daniele Piro**

**IL PRESIDENTE**  
**Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**